



# COMUNE DI ACCADIA

Provincia di Foggia

**I SETTORE-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI**

**REGISTRO GENERALE N.152 DEL 14/05/2024**

**Determina N. 38 DEL 16/05/2024 del Responsabile di Settore**

---

**OGGETTO: Conferimento incarico legale costituzione in giudizio Ricorso in appello avverso sentenza Giudice di Pace di Foggia n. 685/2023. Contenzioso Consalvo A. c/Comune di Accadia e altri.**

---

## **IL RESPONSABILE DEL I SETTORE-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI**

### **PREMESSO CHE:**

con atto di citazione, ritualmente notificato tramite l'avv. Giovanni Lisi del Foro di Avellino, il Sig. Consalvo Antonio conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Foggia, il Comune di Accadia, l'ASL FG e la Provincia di Foggia, chiedevano il risarcimento dei danni subiti per le motivazioni ivi riportate, oltre le spese legali;

instaurava il relativo giudizio R. G. n. 259/2022 ed il Comune di Accadia si costituiva nel giudizio *de quo*, conferendo mandato all'avv. Michele Agnusdei del Foro di Foggia, giusta deliberazione della Giunta comunale n.5/2022,

il Giudice adito, con sentenza n. 685/2023 del 03/08/2023, pubblicata il 07/09/2023 – Rep. n. 4104/2023 del 28/12/2023, ha rigetto la domanda, con compensazione delle spese legali;

l'avv. Agnusdei, quale legale di parte, ha comunicato che il Sig. Consalvo Antonio ha presentato ricorso in appello avverso la sentenza n. 685/2023, con atto notificato presso lo studio dello stesso;

il ricorso risulta già iscritto a ruolo presso il Tribunale di Foggia;

stante quanto sopra ed al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell'Ente, si rende necessario costituirsi e resistere nel giudizio, affidando l'incarico legale a soggetto esterno all'Ente, in quanto non esistono all'interno figure professionali legittimate a rappresentare l'Ente nel giudizio *de quo*;

stante la delicatezza della controversia, si è proceduto a contattare l'Avv. Michele Agnusdei, già difensore dell'Ente in primo grado con l'attuale controparte e lo stesso con pec acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 23/04/2024 al n. 2081, ha presentato il preventivo per il compenso professionale, con l'applicazione dei parametri professionali determinati dal DM Giustizia n. 55 del 10.03.2014 e successivo D. M. n. 147 del 13/08/2022, con l'applicazione dei minimi sullo scaglione ridotti del 30%, quale valore della causa, da €. 1.101,00 a €. 5.200,00, come di seguito:

1 Fase di studio controversia (valore minimo)	€ 268,00
2 Fase Introduttivo del giudizio (valore minimo)	€ 268,00
3 Fase decisionale (valore minimo)	€ 426,00
4 Compenso totale (valore minimo)	€ 962,00
5 Riduzioni del 30% su €. 926,00	€ - 288,60
6 Compenso totale al netto della riduzione	€ 673,40
7 Spese generali 15%	€ 101,01

oltre CAP 4%, pari ad €. 30,98 ed IVA non dovuta, per un totale complessivo di €. 805,39;

gli onorari di cui sopra sono inferiori ai minimi tariffari e sono coerenti con i parametri di cui al Decreto Ministero Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, recante: *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”* e successivo D. M. n. 147 del 13/08/2022 ed è stabilito fatto salvo l’effettivo svolgimento del giudizio e le varie fasi;

con lo stesso legale sarà sottoscritto il Patto *ex art.* 2233, comma 3, del Codice civile, disciplinante i rapporti tra le parti in ordine all’incarico *de quo*, come da schema allegato alla presente;

anche il nuovo Codice dei contratti, approvato con D. L.vo n. 36/2023, riprendendo l’art. 17 del D. L.vo n. 50/2016, esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, *“la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss. mm. ii.”*;

nello specifico:

- l’art. 13, comma 2, a norma del quale *“Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto”*;

- l’art. 56, comma 1, lett. h, a norma del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti:

*“1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*

*1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

*2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;*

*3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*

*4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*

*5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri”*;

inoltre, in applicazione del principio di proporzionalità è ammesso l’affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 140.000,00 euro, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a), del citato D. L.vo n. 36/2023;

l’art. 7, comma 6, del D. L.vo n.165/2001, prevede che le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali per specifiche esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio;

la FAQ *ex CIVIT* (oggi A.N.A.C.) 17.9.2013 stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell’Ente in relazione a singole controversie, l’Amministrazione è tenuta, ai sensi dell’art. 15, cc 1 e 2 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale all’interno della sezione *“Amministrazione Trasparente”* sotto-sezione *“Consulenti e Collaboratori”*;

inoltre, per tale fattispecie di incarico, trattandosi di contratto escluso dall’applicazione del Codice non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico (MePA) o di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza (Convenzioni CONSIP ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 448/2001);

l’incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura in questione e non costituisce consulenza generica ovvero attività continuativa o modalità organizzativa di servizio;

per la scelta del soggetto cui conferire detto incarico sono stati temperati i principi di economicità, efficacia, proporzionalità con l’esigenza dell’urgenza di operare, tenuto conto della tipologia del contenzioso;

con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 08/05/2024, esecutiva i sensi di legge, si stabiliva, tra l’altro:

1. Di resistere e costituirsi nel ricorso in appello, promosso dal Sig Consalvo Antonio avverso la sentenza del Giudice di Pace di Foggia n. 685/2023, pendente innanzi al Tribunale di Foggia, anche mediante la presentazione di riconvenzionale in ordine al pagamento delle spese legali;
2. Di demandare al Responsabile del I^ Settore per il conferimento formale dell'incarico legale all'Avv. Michele Agnusdei, già difensore dell'Ente in primo grado con l'attuale controparte, per costituirsi e resistere nel giudizio *de quo*, anche mediante la presentazione di riconvenzionale in ordine al pagamento delle spese legali, con il compenso ivi indicato;
3. Di demandare, altresì, al Responsabile *ad interim* del I^ Settore per l'approvazione del Patto *ex art.* 2233 cc, disciplinante i rapporti tra il Comune di Accadia e l'Avv. Michele Agnusdei, in ordine al ripetuto incarico;
4. Di dare atto che il compenso da corrispondere al legale incaricato, come concordato e determinato, trova capienza e disponibilità al cap. 1058 "*Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*" del bilancio di previsione 2024/2026 - annualità 2024;

con Determinazione del I^ Settore n.34 del 26/04/2024 – R. G. n.130 , è stato approvato lo schema tipo del "*Patto ex art. 2233, comma 3, del Codice civile*", per l'affidamento degli incarichi legali incarico a soggetti esterni all'Ente per la rappresentanza e difesa degli interessi del Comune di Accadia, al fine di disciplinare i rapporti tra le parti ed il relativo compenso professionale, come ivi allegato;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere all'affidamento dell'incarico legale sopra descritto, al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell'Amministrazione comunale;

**RITENUTO** provvedere in merito, conferendo, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 08/05/2024, incarico legale all'Avv. Michele Agnusdei del Foro di Foggia, per la costituzione nel giudizio dinnanzi alla Tribunale di Foggia, per il compenso professionale di €. 805,39 complessivo, come da preventivo concordato, oltre a sottoscrivere il "*Patto ex art. 2233, comma 3, del Codice civile*" con il legale incaricato;

**VISTI:**

il D. L.vo 18/08/2000 n. 267, con particolare riferimento agli artt. 42, 48, 97, 107 e 109;  
il D. L.vo n. 23/06/2011, n. 23, recante: "*Disposizioni in materia di federalismo municipale e s.m.ei.*";  
il D. L.vo 23/06/2022 n. 118 recante: "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";  
il vigente Statuto Comunale;  
il vigente Regolamento di contabilità;  
il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e, in particolare, gli articoli sugli atti di competenza dirigenziale;  
il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;  
il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Accadia;  
la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 22/03/2024, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato per il triennio 2024/2026;  
la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 24/04/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;  
la deliberazione del Giunta comunale n. 1 del 22/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "*Approvazione del P.I.A.O. - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021*";  
gli atti d'Ufficio;

**DATO ATTO** che:

il RUP è lo scrivente e non sussistono situazioni di conflitto o di incompatibilità ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012;  
il C.I.G. di riferimento del presente affidamento è: B1D1D717E5.

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale con il quale lo scrivente è stato incaricato della funzione *ad interim* per la responsabilità e direzione del Settore I^ *Segreteria, Contenzioso, Personale, Demografici, Cultura e Servizi Sociali*;

## DETERMINA

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e costituisce anche motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990;

Di conferire, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 08/05/2024, formale incarico legale all'Avv. Michele Agnusdei, già difensore dell'Ente in primo grado con l'attuale controparte, per costituirsi e resistere nel giudizio *de quo*, anche mediante la presentazione di riconvenzionale in ordine al pagamento delle spese legali, con il compenso come di seguito:

1 Fase di studio controversia (valore minimo)	€ 268,00
2 Fase Introduttivo del giudizio (valore minimo)	€ 268,00
3 Fase decisionale (valore minimo)	€ 426,00
4 Compenso totale (valore minimo)	€ 962,00
5 Riduzioni del 30% su €. 926,00	€ - 288,60
6 Compenso totale al netto della riduzione	€ 673,40
7 Spese generali 15%	€ 101,01
<b>8 Totale compenso (7 + 8)</b>	<b>€ 774,41</b>

oltre CAP 4%, pari ad €. 30,98 ed IVA non dovuta, per un totale complessivo di €. 805,39, fatto salvo l'effettivo svolgimento del giudizio e le varie fasi ed alle condizioni di cui al Patto *ex art.* 2233 cc che sarà sottoscritto tra le parti;

Di impegnare la somma di €. 805,39, onnicomprensiva di rimborso spese forfettarie, C.P.A., IVA se dovuta e contributo unificato se dovuto, al cap. 1058 "*Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*" del bilancio di previsione 2024/2026 - annualità 2024;

Di demandare al Sindaco *pro-tempore* per la sottoscrizione del mandato *ad litem* in favore del legale incaricato;

Di procedere alla sottoscrizione del Patto *ex art.* 2233 cc, disciplinante i rapporti tra il Comune di Accadia e l'Avv. Michele Agnusdei, in ordine al ripetuto incarico, come da schema tipo approvato con Determinazione del I^ Settore richiamata in premessa;

Di stabilire che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1 ed art. 10, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147 *bis*, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

Di dare atto che il R.U.P. di cui alla presente è lo scrivente e dell'insussistenza in capo al responsabile del procedimento delle cause di conflitto di interesse e delle cause di incompatibilità previste dal Codice di Comportamento adottato dal Comune di Accadia.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**dott. Giuseppe LONGO**

---

## ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. L.vo n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione del relativo impegni contabile regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000.

CIG	Settore	Anno	Imp Sub	/ Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
-----	---------	------	------------	----------	------	------	------	---------------	--------------

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott. Giuseppe BABUSCI

---

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni **A T T E S T A** che la presente determinazione in data odierna è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**

Antonio FRANCOLINO

---